

## **CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DI SPETTACOLI MUSICALI MAX PEZZALI | MAX90LIVE 01 SETTEMBRE 2021**

Di seguito riportiamo tutte le condizioni generali per l'esecuzione e rappresentazione dello spettacolo indicato nelle condizioni speciali che si allegano al presente sub 1 (da ora anche solo "CS"), che la scrivente **A.C. Reverse**, C.F. 90690580010. e P.IVA 10291730017, con sede legale in Moncalieri (TO), in Via Saluzzo 42 in persona del suo legale rappresentante Fabio Boasi, (da ora anche solo "PRODUTTORE"), propone e che Voi (da ora anche solo "PROMOTER" come identificato nelle CS) con la sottoscrizione accettate integralmente.

### **Premesso**

- che il PRODUTTORE ha allestito ed organizza in esclusiva gli spettacoli musicali del tour indicato nelle CS, interpretati dall'artista individuato nelle CS (da ora anche solo "ARTISTA");
- che il PROMOTER ha dichiarato di avere comprovata esperienza nel settore dell'esecuzione di spettacoli musicali dal vivo e di avere tutte le capacità professionali necessarie alla migliore organizzazione e gestione degli stessi;
- che il PRODUTTORE intende avvalersi della capacità professionale ed aziendale del PROMOTER per l'esecuzione dello spettacolo musicale dell'ARTISTA, oggetto del presente accordo, individuato nelle CS ("Spettacolo");
- che il PROMOTER ha manifestato la sua disponibilità ad occuparsi dell'organizzazione dello Spettacolo ai termini ed alle condizioni previsti nelle presenti condizioni generali (da ora anche solo "CG") e nella CS;
- che il PROMOTER dichiara e riconosce, anche ai sensi dell'art.1467 c.c., che il presente accordo ha natura aleatoria per quanto attiene il risultato economico che potrà derivare dall'esecuzione dello Spettacolo. In particolare, il PROMOTER dichiara e garantisce che, nel determinare i corrispettivi, anche minimi garantiti, dovuti al PRODUTTORE ha tenuto in debita considerazione il carattere volubile del mercato dell'intrattenimento dal vivo e la possibilità che dall'esecuzione del presente accordo possano derivare ricavi inferiori alle attese nonché perdite.

Tutto ciò premesso, fra le Parti, come in intestazione rappresentate, dopo adeguata ed analitica discussione,

### **resta inteso e si conviene**

#### **Art. 1 – OGGETTO.**

1.1 Il PROMOTER si impegna ad organizzare, gestire e rendere eseguibile la rappresentazione dello Spettacolo come prodotto dal PRODUTTORE.

Il luogo, individuato nelle CS, in cui si organizzerà l'esecuzione dello Spettacolo e, quindi, si svolgerà l'esibizione dell'ARTISTA (da ora anche solo "Venue") è deciso in via esclusiva dal PRODUTTORE e questo vale anche nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si renda necessario modificare la Venue indicata nelle CS, fermo l'obbligo del PROMOTER di selezionare e proporre al PRODUTTORE, per la scelta, luoghi adeguati all'immagine dell'ARTISTA.

1.2 Il PRODUTTORE garantisce che l'ARTISTA renderà le proprie prestazioni artistico-professionali all'interno dello Spettacolo, la cui durata non sarà inferiore a quella indicata nelle CS.

1.3 Il PROMOTER prende atto ed accetta la scelta esclusiva del repertorio e delle modalità di esecuzione delle composizioni all'interno dello Spettacolo sarà esclusivamente dell'ARTISTA.

1.4 Il PROMOTER garantisce l'agibilità massima della Venue come consentita dai provvedimenti emanati dalle autorità territoriali competenti in relazione all'emergenza "covid-19", come da lui comunicata al PRODUTTORE e come riportata nelle CS.

1.5 Quale condizione essenziale per l'esecuzione del presente accordo, il PROMOTER garantisce, manlevando e tenendo indenni il PRODUTTORE e l'ARTISTA in tal senso, il rispetto di tutte le normative in relazione all'emergenza "covid-19", in vigore oggi e che saranno in vigore alla data di realizzazione dello Spettacolo, come da protocollo in vigore dentro l'arena spettacoli.

## **Art. 2 – CORRISPETTIVO DOVUTO DAL PROMOTER.**

2.1 Quale corrispettivo per le obbligazioni assunte dal PRODUTTORE in forza del presente accordo, il PROMOTER si impegna a riconoscere al PRODUTTORE

a) l'importo fisso (c.d. cachet) , non rimborsabile nè restituibile, come indicato nelle CS, che deve essere versato entro le scadenze indicate nelle CS da intendersi tutte tassative ed essenziale ex art. 1454 c.c. nell'interesse del PRODUTTORE, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6 e 7;

Restano a carico del PROMOTER la fornitura, montaggio, gestione, utilizzo e smontaggio di tutto quanto specificato nelle CS e previsto ed elencato nel RIDER TECNICO (scheda tecnica a carico di Dosio Music/A.C. Reverse) dello Spettacolo, di cui al successivo art. 3.

2.2 Il prezzo di vendita dei titoli di ingresso (da ora anche solo "Titoli di Ingresso") è fissato di comune accordo e non potrà essere cambiato dal PROMOTER secondo la tabella riportata nelle CS.

2.4 Ai fini della corretta determinazione dell'incasso, il PROMOTER si impegna a mettere a disposizione del PRODUTTORE, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data dello Spettacolo, tutti i documenti inerenti i carichi di biglietteria effettuati, tutti i Titoli di Ingresso rimasti invenduti nonché tutte le matrici dei Titoli di Ingresso venduti, copia conforme della distinta di incasso nonché dei C1 derivanti da tutti i circuiti di biglietteria elettronica coinvolti per lo Spettacolo elaborati in data successiva allo Spettacolo, copia della fattura di pagamento della SIAE e relativa modulistica. La distinta di incasso SIAE sarà intestata al PROMOTER.

2.5 Il PROMOTER si impegna ad abilitare alla visione dei C1 e/o dei riepiloghi di vendita il PRODUTTORE sin dal primo giorno di vendita e per tutto il tempo necessario.

2.6 Relativamente documento C1 si precisa che, qualora e solo se nelle CS fosse prevista l'intestazione di tale documento ad un soggetto diverso rispetto al PROMOTER, quest'ultimo né sarà comunque ritenuto il solo ed unico responsabile tenendo manlevato ed indenne il PRODUTTORE in tal senso. Pertanto, in tal caso, tutte le obbligazioni contrattuali relative al documento C1, anche se intestato ad un soggetto differente rispetto al PROMOTER, saranno riferite a suo esclusivo carico ed il mancato rispetto delle stesse da parte del soggetto terzo indicato nelle CS varrà quale inadempimento da parte del PROMOTER.

2.7 L'intestazione del documento C1 ad un soggetto, persona fisica o giuridica, differente rispetto al PROMOTER, se non prevista nelle CS sarà ritenuta come non autorizzata dal PRODUTTORE.

## **Art. 3 RIDER TECNICO.**

3.1 Il contenuto del Rider Tecnico, che deve considerarsi parte integrante del presente accordo, anche se formato successivamente alla sottoscrizione di esso, costituisce l'insieme delle disposizioni ed esigenze tecniche per la esecuzione dello Spettacolo nella Venue, che il PRODUTTORE si impegna a fornire e garantire per l'esecuzione del presente contratto.

3.2 Il PROMOTER si impegna e garantisce di reperire, mettere e mantenere a disposizione del PRODUTTORE tutti i servizi e le forniture indicati nel Rider Tecnico (fatto salvo la scheda tecnica in capo a Dosio Music/A.C. Reverse).

3.3 Resta inteso che il PROMOTER dovrà reperire e contrattualizzare i servizi e le forniture di cui al Rider Tecnico esclusivamente tra imprese che operano nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di contribuzione previdenziale e assicurativa obbligatorie (es. regolarità del DURC) e che garantiscano che il personale fornito per le attività connesse alla realizzazione dello Spettacolo sia dotato di regolare licenza/autorizzazione/permesso/corrente/palco, ove e come richiesti dalla legge.

3.4 Gli strumenti e gli impianti della produzione o dell'ARTISTA saranno montati, installati e smontati ad esclusiva cura dei tecnici al seguito della produzione stessa. Il PROMOTER si impegna a fare quanto necessario ed opportuno affinché detti strumenti ed impianti, dopo la loro installazione, non vengano rimossi, spostati, manovrati, né utilizzati da alcuno, senza il preventivo consenso del PRODUTTORE.

3.5 Al termine dello Spettacolo è onere del PROMOTER assicurare l'illuminazione sufficiente per

almeno 5 (cinque) ore, affinché si possano completare le operazioni di smontaggio delle attrezzature con relativo trasporto di tutte le apparecchiature ai mezzi di trasporto della produzione.

3.6 Il PROMOTER si impegna a fare quanto necessario per ottenere il permesso di circolazione da parte della competente Autorità (es. inoltrare alle competenti Autorità la richiesta fornita dal PRODUTTORE), ivi compreso il permesso di circolazione per gli autoarticolati nei giorni ed orari vietati. Ove tali permessi siano negati, così impedendosi lo svolgimento dello Spettacolo, questo sarà annullato per causa di forza maggiore.

3.7 Sono a carico del PRODUTTORE le voci indicate nelle CS nonché qualsiasi altra spesa necessaria all'esecuzione dello Spettacolo, che non sia espressamente prevista a carico del PROMOTER.

#### **Art. 4 – ONERI E MISURE DI SICUREZZA.**

4.1 Il PROMOTER si impegna ad assicurare l'incolumità dell'ARTISTA, dei musicisti e dei tecnici, nonché l'integrità degli impianti e delle strumentazioni, nel luogo ove si svolge lo Spettacolo, all'interno, all'esterno e nelle immediate vicinanze della Venue, adottando le necessarie ed opportune misure di sicurezza atte a garantire quanto sopra.

4.2 Il PROMOTER si impegna a reperire il personale di controllo e le transennature, ivi compreso, il trasporto, il montaggio, la gestione e lo smontaggio, come necessarie al fine di prevenire ed impedire l'accesso del pubblico nello spazio riservato al palco di esibizione, alle strutture, ai camerini, agli uffici della produzione, nonché il migliore afflusso e deflusso, il tutto come indicato nel Rider Tecnico.

4.3 Il PROMOTER garantisce, e manleva il PRODUTTORE in tal senso, il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dai provvedimenti delle autorità governative territoriali in merito all'emergenza "Covid-19" quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, distanziamento sociale, indosso di apposite mascherine, sanificazione etc e tutto ciò che sarà previsto dalle normative che saranno vigenti al momento di realizzazione dello Spettacolo, rimanendo inteso che ogni costo sarà ad esclusivo carico del PROMOTER.

#### **Art. 5 – DIVIETO DI EFFETTUARE REGISTRAZIONI.**

5.1 La registrazione/videoregistrazione dello Spettacolo, con qualsiasi mezzo e/o l'utilizzo delle immagini e dei suoni, sono riservati al PRODUTTORE, senza che il PROMOTER possa pretendere un corrispettivo o opporre un divieto. E' altresì espressamente vietata al PROMOTER qualsiasi utilizzazione, ivi compresa, a titolo esemplificativo, la messa in onda, in diretta e/o differita, televisiva, radiofonica e/o tramite internet.

5.2 E' espresso obbligo del PROMOTER fare quanto necessario ed opportuno per evitare che lo Spettacolo venga registrato/videoregistrato con qualsiasi mezzo e le immagini ed i suoni vengano utilizzati da parte di terzi soggetti. Sono parimenti vietate le fotografie.

#### **Art. 6 – IMPEDIMENTO DELL'ARTISTA.**

6.1 Nell'ipotesi in cui l'ARTISTA non fosse in grado di eseguire lo Spettacolo, a causa di malattia, infortunio o altro impedimento, suo o di uno dei musicisti e non fosse possibile rinviare a data successiva lo Spettacolo, il PRODUTTORE avrà facoltà di recedere dal presente contratto, senza essere considerato inadempiente, comunicando la sua decisione al PROMOTER per iscritto (lettera raccomandata, PEC, fax, e-mail con avviso di lettura). Il recesso avrà efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte del PROMOTER.

6.2 In tale eventualità, il PROMOTER avrà diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate anticipatamente rispetto alla data dello Spettacolo, da intendersi quale corrispettivo pattuito per il recesso, esclusa qualsiasi ulteriore pretesa al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo o altro a motivo del recesso del PRODUTTORE.

#### **Art. 7 – MANCATA EFFETTUAZIONE O SOSPENSIONE DELLO SPETTACOLO.**

7.1 Fermo l'impegno del PROMOTER a fornire un palco dotato di idonea copertura, nel caso in cui lo Spettacolo non possa essere effettuato a causa di pioggia eccessiva o altre proibitive condizioni meteorologiche, ovvero ad altra causa di forza maggiore, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.3bis, il PROMOTER si obbliga a corrispondere al PRODUTTORE, per ogni Spettacolo non eseguito e non recuperato, per cause imputabili al PROMOTER ai sensi dell'art. 7.3 che segue, la somma corrispondente all'intero importo di cui alla precedente lett. a) dell'art. 2.1.

7.2 Se lo Spettacolo fosse iniziato da almeno 30 minuti e dovesse essere, poi, interrotto in qualunque momento, a causa di maltempo (a titolo esemplificativo e non esaustivo pioggia o avverse condizioni meteorologiche) o per altra causa di forza maggiore, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.3bis, il PROMOTER è tenuto a versare al PRODUTTORE la somma corrispondente all'intero importo di cui alla precedente lett. a) dell'art. 2.1.

7.3 Resta tuttavia inteso che lo Spettacolo non effettuato a mente del punto 7.1 potrà essere tenuto, con il consenso delle Parti, nella medesima Venue, entro il termine del tour in corso. Nell'ipotesi di Spettacolo recuperato, il PROMOTER dovrà corrispondere al PRODUTTORE l'intero corrispettivo previsto al precedente art. 2.1 lett. a) per lo Spettacolo recuperato, in aggiunta agli ulteriori costi sostenuti dal PRODUTTORE al punto 7.1 che precede.

7.3bis In relazione all'emergenza "Covid-19", il PRODUTTORE ed il PROMOTER si danno atto che, in caso di specifica ordinanza delle autorità territoriali competenti che vieti l'esecuzione di spettacoli, il presente Contratto comunque resterà valido e vincolante tra le stesse Parti ma nulla sarà dovuto dal PROMOTER al PRODUTTORE per lo Spettacolo impossibile da rendere, a condizione che lo Spettacolo sia nuovamente programmato, in accordo tra il PROMOTER ed il PRODUTTORE, in base ai termini esposti all'interno del provvedimento anzidetto. Rimane fermo l'obbligo del PROMOTER di corrispondere al PRODUTTORE l'intero compenso previsto al precedente art. 2.1., lett. a) per lo Spettacolo nuovamente programmato.

7.4 Il PROMOTER potrà stipulare idonea polizza assicurativa (NO SHOW- No Appearance) a copertura dei rischi legati agli eventi di cui al presente articolo 7.

#### **Art. 8 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.**

8.1 Il presente accordo composto dalla presenti CG e dalle allegate CS, sarà valido ed efficace tra le Parti, a far tempo dalla data in cui il PROMOTER compia un qualsiasi atto di esecuzione dello stesso, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'intestazione del documento C1 e la messa in vendita dei titoli d'ingresso per lo Spettacolo anche se operata da soggetto differente rispetto al PROMOTER ai sensi degli artt. 2.7 e 2.8 che precedono, che equivarranno ad accettazione di ogni clausola in esso contenuta, ivi compresi i suoi allegati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1327 c.c..

#### **Art. 9 – AUTORIZZAZIONI PER LO SPETTACOLO.**

9.1 Il PRODUTTORE e il PROMOTER, per quanto di rispettiva competenza, dichiarano e garantiscono di essere muniti di tutte le autorizzazioni necessarie per l'effettuazione dello Spettacolo. A tale riguardo ciascuna parte si obbliga a tenere l'altra sollevata ed indenne da ogni onere e/o responsabilità patrimoniale che dovesse derivare in conseguenza della non veridicità della superiore dichiarazione.

9.2 In particolare, il PROMOTER dichiara e garantisce di avere piena disponibilità della Venue destinata ad ospitare lo Spettacolo, nel giorno previsto per l'esecuzione, nonché nei giorni antecedenti e/o successivi richiesti dal PRODUTTORE per l'allestimento e lo smontaggio della produzione, per la capienza dichiarata come agibilità della Venue stessa.

#### **Art. 10 – TITOLI D'INGRESSO.**

10.1 Il PROMOTER si impegna ad effettuare tutti i necessari ed opportuni controlli per verificare l'autenticità e validità dei Titoli di Ingresso, utilizzando le migliori apparecchiature.

10.3 Il PRODUTTORE potrà, in ogni momento, procedere, direttamente o a mezzo di incaricati, al controllo ed alla verifica del numero di spettatori presenti allo Spettacolo.

In particolare, le Parti espressamente pattuiscono che:

a) gli incaricati del PRODUTTORE avranno la possibilità di essere presenti alle porte d'ingresso e di entrare all'interno della venue in ogni momento in cui lo ritenessero opportuno, prima, durante e dopo lo Spettacolo;

b) tutte le matrici ed i Titoli di Ingresso, ove stampati, rimasti invenduti dovranno essere messi a disposizione del PRODUTTORE o di un suo incaricato, per le eventuali verifiche e dovranno essere conservati dal PROMOTER anche dopo lo Spettacolo per permettere ad un rappresentante del PRODUTTORE ogni possibile controllo;

c) è compito del PROMOTER controllare ed impedire che abbiano accesso alla Venue persone sprovviste di Titoli di Ingresso e con Titoli di Ingresso contraffatti o, comunque, non validi;

10.4 Il numero dei Titoli di Ingresso gratuiti (OMAGGI), con il miglior posizionamento all'interno della Venue, è concordato per il PRODUTTORE nel n. indicato nelle CS.

#### **Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO.**

11.1 Il PROMOTER non può cedere a terzi il presente contratto, salvo autorizzazione scritta del PRODUTTORE.

11.2 In caso di cessione il PROMOTER garantisce che il cessionario subentrerà in tutti gli impegni e le dichiarazioni previsti nel presente contratto a carico del PROMOTER, con particolare, ma non esclusivo, riguardo al disposto del punto 2.3.

#### **Art. 12 –AFFISSIONI. RESPONSABILITA' CIVILE.**

12.1 I manifesti dello Spettacolo saranno realizzati ed affissi dal PROMOTER, a sua esclusiva cura, spesa e responsabilità, secondo il layout fornito dal PRODUTTORE e con le modalità da concordare. Il PRODUTTORE e l'ARTISTA saranno tenuti integralmente indenni, da parte del PROMOTER, per la responsabilità e le conseguenze pregiudizievoli di ogni genere e natura derivanti dalla abusiva affissione (da parte di chiunque) dei manifesti pubblicitari dello Spettacolo.

12.2 Il PROMOTER si obbliga a tenere manlevato ed indenne il PRODUTTORE, ferma la sua riconosciuta estraneità, da qualsiasi eventualmente contestatagli responsabilità derivante da incidenti occorsi ai suoi dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori, in occasione dell'allestimento, rappresentazione e smontaggio dello Spettacolo, nonché a terzi in genere, fra i quali gli spettatori, durante ed in ragione dello Spettacolo. Fermo ciò il PROMOTER si obbliga ad avere in essere una polizza assicurativa con adeguati massimali, con premio pagato, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e ad esibirne copia al PRODUTTORE, unitamente alla quietanza relativa al pagamento del premio per l'anno in corso.

#### **Art. 13 – SPONSOR.**

13.1 Il PROMOTER prende atto ed accetta che è tassativamente a lui vietata ogni forma di sponsorizzazione dello Spettacolo, salva preventiva autorizzazione in forma scritta del PRODUTTORE e, pertanto, si impegna a fare in modo che, in occasione dello Spettacolo, all'interno e all'esterno della Venue non sia presente materiale promozionale di qualsiasi genere e natura, affisso e/o distribuito e/o collocato in stand.

13.2 Il PROMOTER prende atto ed accetta che il Tour e/o lo Spettacolo dell'ARTISTA potrà essere sponsorizzato da uno o più sponsor ufficiali, autorizzati e riconosciuti dal PRODUTTORE. In tale caso, il marchio del o degli sponsor sarà apposto su tutto il materiale relativo alla Tour o allo Spettacolo (ad esempio manifesti, striscioni, cartonati, totem, insegne luminose, etc.).

13.3 I prodotti e/o gli articoli e/o i servizi sponsorizzati potranno essere presenti all'interno della Venue attraverso l'allestimento di stand e/o la distribuzione di materiale informativo e promozionale. In tale caso, il PROMOTER si impegna a fare in modo che gli incaricati dallo sponsor possano accedere nel luogo dello Spettacolo al fine di preparare quanto necessario. Il PROMOTER declina ogni responsabilità rispetto gli adempimenti fiscali che faranno capo ad ogni singola attività presente in area spettacoli.

13.4 In caso di violazione di quanto previsto al presente articolo, il PROMOTER si obbliga, sin da ora, a tenere integralmente indenne e manlevare il PRODUTTORE da qualsiasi danno e/o richiesta risarcitoria dovesse derivargli a causa della violazione degli accordi tra il PRODUTTORE o l'ARTISTA e lo sponsor.

13.5 Resta infine inteso che il PROMOTER non potrà avanzare alcuna pretesa di natura economica o di altra natura, nei confronti del PRODUTTORE e/o dell'ARTISTA e/o dello sponsor in relazione alle sponsorizzazioni del Tour o dello Spettacolo.

#### **Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

14.1 Il presente contratto potrà essere risolto dal PRODUTTORE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nell'ipotesi in cui il PROMOTER si renda inadempiente rispetto alle obbligazioni espressamente previste a suo carico e indicate ai paragrafi 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 5, 10, 11, 13. Le Parti espressamente pattuiscono che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del PROMOTER, questo riconoscerà a favore del PRODUTTORE, a titolo risarcitorio predeterminato, una penale pari all'intero minimo garantito indicato all'art. 2.1, lett. a) del presente contratto, oltre al maggior danno, con diritto del PRODUTTORE a trattenere quanto già incassato a titolo di acconto sul minimo garantito e ad agire per ottenere il pagamento dell'importo residuo dovuto a titolo di penale e di maggior danno.

14.2 Il presente contratto potrà essere risolto dal PROMOTER, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nell'ipotesi in cui il PRODUTTORE si renda inadempiente rispetto all'obbligazione espressamente prevista a suo carico ed indicata al paragrafo 1.2.

14.3 Al verificarsi dell'inadempimento di una delle Parti rispetto agli impegni indicati ai sopra citati paragrafi, il contratto si risolverà di diritto alla data in cui la parte inadempiente riceverà la comunicazione dalla parte non inadempiente, la quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola.

#### **Art. 15 – MISCELLANEA.**

15.1 Ogni e qualsiasi modifica delle pattuizioni contenute nel presente contratto sarà valida ed efficace solo se convenuta ed approvata per iscritto da entrambe tra le Parti.

15.2 Le richieste accrediti stampa/foto dovranno pervenire al PRODUTTORE entro 5 giorni dalla data in oggetto, a mezzo mail all'indirizzo: [fabio@reverse.agency](mailto:fabio@reverse.agency) Il PRODUTTORE dovrà dare risposta a tali comunicazioni autorizzando o negando l'autorizzazione richieste via mail all'indirizzo dal quale è pervenuta la richiesta. La mancata risposta da parte del PRODUTTORE varrà quale mancata autorizzazione.

#### **Art. 16 – LEGGE E FORO COMPETENTE.**

16.1 Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.

16.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente a decidere il Foro di Torino.

#### **Art. 17 – PRIVACY.**

17.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 11) e 13) del D.Lgs.n°196/2003 (c.d. Codice Privacy) e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) le Parti si autorizzano reciprocamente ad effettuare in relazione ai propri dati personali - per finalità strettamente inerenti lo svolgimento delle obbligazioni derivanti dal presente accordo e/o comunque per finalità amministrative e gestionali - qualunque operazione o complesso di operazioni, senza e/o con l'ausilio di mezzi elettronici, concernente la raccolta, l'organizzazione, la consultazione, l'elaborazione, la diffusione, l'utilizzo e ogni altro trattamento conforme alla disciplina del D.Lgs.n°196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. Le medesime parti prendono inoltre atto che, quali interessati ed in virtù dell'art. 7 D.Lgs. n° 196/2003 e dell'art. 15 GDPR hanno il diritto di accedere - con richiesta non formale rivolta al titolare/responsabile - ai propri dati personali, ed in particolare ottenerne l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco e/o di revocare in virtù dell'art. 18 GDPR il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di ottenere in virtù dell'art. 17 GDPR la cancellazione dei miei dati

Ciascuna Parte garantisce all'altra di aver acquisito il consenso, ove necessario, al trattamento dei dati di dipendenti, collaboratori, etc. coinvolti dall'esecuzione dell'oggetto del presente contratto ed il cui trattamento sia comunque necessario alla Parte che lo effettua per adempire correttamente agli obblighi di cui al presente Contratto.

**Art. 18 –Allegati**

18.1 Si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto le CS.  
Redatto in duplice esemplare oggi, 04 agosto 2021

Letto, approvato, sottoscritto.

Allegati:

1. allegato 1, Condizioni Speciali (CS)

IL PRODUTTORE

IL PROMOTER

.....

.....

Le Parti dichiarano di avere negoziato tra loro e di avere approvato ogni singola clausola del presente contratto e, con particolare riguardo alle clausole di cui ai seguenti articoli 2- CORRISPETTIVO, 3- RIDER TECNICO E OBBLIGHI A CARICO DEL PROMOTER, 5- DIVIETO DI REGISTRAZIONI, 6- IMPEDIMENTO DELL'ARTISTA, 7- MANCATA EFFETUAZIONE O SOSPENSIONE DELLO SPETTACOLO, 9- AUTORIZZAZIONI PER LO SPETTACOLO, 10- TITOLO DI INGRESSO, 11- CESSIONE DEL CONTRATTO, 12- AFFISSIONI, 13- SPONSOR, 14- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, 16- LEGGE E FORO COMPETENTE, il PROMOTER dichiara di accettarli espressamente anche ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 Cod. Civ..

IL PRODUTTORE

IL PROMOTER

.....

.....

**ALLEGATO 1  
CONDIZIONI SPECIALI (CS)**

**PROMOTER:**

Città di Vercelli  
Piazza Municipio 5  
13100 Vercelli (VC) Italia  
C.F. E P.IVA: 00355580028

**Intestazione C1**

Dosio Music SNC  
Via Verdi 44, 13100 Vercelli  
P.IVA 01539220028 - C.F. DSOMRZ61E27F952F  
Legale Rappresentante: Maurizio Dosio

**PRODUTTORE:**

A.C. REVERSE  
Via Saluzzo 42  
10024 Moncalieri (TO)  
p.iva 10291730017  
c.f: 97690580010

**A CARICO DEL PROMOTER:**

**Richiesta economica (come da riepilogo fattura):**

Cachet: € 50.000,00 (cinquantamila//00) oltre IVA 10%

Costi organizzativi: € 24.900 (ventiquattromilanovecento//00) oltre iva 22%

Oltre a:

- Palco coperto
- Corrente
- Personale della venue (vigili del fuoco, pronto soccorso, sicurezza, servizi di biglietteria, etc...)
- Personale tecnico locale in assistenza
- Permessi e licenze di pubblico spettacolo
- Costi promo/pubblicitari locali
- Arredamenti camerini come da rider

**A CARICO DI REVERSE:**

- Viaggi Artista, Band, Crew e personale artista
- Banchi e regie
- Service audio luci come da richieste rider
- Backline
- Personale di produzione (facchini, runner, direttore di produzione, assistente di produzione, assistente camerini)
- Hotel 4\*\*\*\* o superiore (da concordare con la nostra produzione) per Artista, band, crew
- Pranzi e cene + hospitality rider per Artista, band, crew
- Spesa food & beverage dei camerini

**Omaggi Artista:** 15 posti



**Tempistiche e modalità di pagamento data:**

**Acconto:** € 25.000,00 + iva 10% e € 12.450,00 + iva 22%, a mezzo bonifico bancario alla firma del contratto, previo invio fattura

**Saldo:** € 25.000,00 + iva 10% e € 12.450,00 + iva 22%, a mezzo bonifico bancario, con fattura datata il 02.09.2021

**ARTISTA:** MAX PEZZALI

**TOUR:** MAX90 LIVE **DATA:** 01 SETTEMBRE 2021

**VENUE:** VERCELLI – Piazza dell'Antico Ospedale – Metti una sera a Vercelli

**ORARIO APERTURA PORTE: 19:00 (fatto salvo diverse indicazioni delle autorità competenti) ORARIO INIZIO SPETTACOLO: 21:00**

**CAPIENZA VENUE:** 812 posti seduti

**PREZZI BIGLIETTI:**

Primo settore: € 55,00+ € 8,25 diritti di prevendita

Secondo settore: € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

Terzo settore: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

**PREVENDITE AUTORIZZATE:** Ticketone e Dosio Music

Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRODUTTORE

IL PROMOTER

.....

.....